



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 1055/14
Dep. 15/04/2014
Pub. 16/04/2014
Cron. 3339/2014
Rep. 2882/2014

Il giudice monocratico dott. Monica Santa Kumbasar, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **3125** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2010**,

PROMOSSA DA

B[REDACTED] S.R.L., in persona dell'amministratore unico, con sede a Milano in via [REDACTED] rappresentata e difesa dagli [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] per procura a margine all'atto di citazione;

- parte attrice -

CONTRO

C[REDACTED] Soc. Coop., in persona del legale rappresentante, con sede in [REDACTED], rappresentata e difesa da [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED] per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

- parte convenuta -

OGGETTO: responsabilità precontrattuale

Conclusioni attrice: " in via principale: accertare e dichiarare che C[REDACTED] società cooperativa ha posto in essere atti in violazione dell'articolo 1337 e/o 2043 c.c.; condannare C[REDACTED] società cooperativa al pagamento dei seguenti danni a favore di B[REDACTED]: € 55.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre ad una somma da liquidarsi in via equitativa al titolo di danno non patrimoniale subito dall'attrice o, per tutte le dette domande, a tutte quelle maggiore o minore somma che verranno accertate come dovute in corso di causa o ritenute di giustizia dal giudice adito; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sul importi liquidati dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo; in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale: accertare e dichiarare che C[REDACTED] ponendo in essere atti contrari a buona fede e così ai danni di B[REDACTED] Srl si è arricchita senza causa ex articolo 2041 c.c. per i lavori

commissionati a quest'ultima; condannare C[redacted] società cooperativa al pagamento dei seguenti danni a favore di B[redacted] € 55.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa oltre ad una somma da liquidarsi in via equitativa al titolo di danno non patrimoniale subito dall'attrice o, per tutte le dette domande, a tutte quelle maggiore o minore somma che verranno accertate come dovute in corso di causa o ritenute di giustizia dal giudice adito; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria sugli importi liquidati dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo".

Conclusioni parte convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, -In via principale e nel merito: respingere ogni domanda promossa nei confronti di C[redacted] soc. coop. in quanto infondate in fatto ed in diritto e inammissibili per tutti i motivi illustrati in premessa; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Parte attrice ha dedotto che nel mese di settembre 2007 la società C[redacted] società cooperativa avrebbe affidato alla stessa una consulenza inerente la realizzazione di un progetto diretto alla definizione di nome e marchio per un centro dedicato allo sport e al benessere in costruzione nei pressi di Alessandria; parte attrice in data 11/9/2007 avrebbe quindi inviato un primo preventivo analitico contenente "la presentazione di una serie di nomi e marchi associabili, la discussione del loro impatto, la realizzazione di una seconda serie di proposte, la scelta del nome definitivo, il progetto di un documento di 10/20 pagine per chiarire tutti gli aspetti dell'applicazione del marchio", nonché la quantificazione dei costi di realizzazione pari a € 27.000,00. A seguito di detta invio C[redacted] avrebbe commissionato alla stessa la predisposizione di un secondo progetto di comunicazione più specifico maggiormente dettagliato, progetto che sarebbe stato predisposto in data 3/10/2007 con l'aggiornamento del costo complessivo, quantificato in € 55.000,00. In considerazione di ciò parte committente avrebbe confermato la partecipazione al successivo incontro del 31/10/2007 al fine di ottenere maggiori dettagli possibili in merito al secondo progetto presentato. Parte attrice, in previsione di detto incontro, avrebbe quindi chiesto la formalizzazione dell'incarico. Successivamente a detto incontro parte attrice avrebbe quindi inviato un terzo progetto con l'indicazione analitica delle singole voci di attività e del relativo compenso. Del tutto inaspettatamente C[redacted] in data 24.11.007 avrebbe comunicato la propria intenzione di indire un bando al fine di individuare un partner a cui poter affidare il settore comunicazione del centro di [redacted], affermando che

la scelta sarebbe venuta mediante la selezione di piani di comunicazioni presentate delle differenti agenzie selezionate. Parte attrice al fine di partecipare a detto bando avrebbe quindi trasmesso un ulteriore nuovo piano di comunicazione molto articolato e particolareggiato cui seguiva un ulteriore progetto di sintesi al fine di consentire una più chiara lettura della precedente proposta. Nonostante detti sforzi, C[REDACTED] avrebbe comunicato la propria intenzione di non accettare il progetto dalla stessa proposto. Ciò premesso, parte attrice ha sostenuto che C[REDACTED] avrebbe "illegittimamente usufruito delle idee fornite da E[REDACTED] quindi, del progetto dalla stessa fornito, in particolare per ciò che concerne il planning relativo alla ripartizione delle diverse attività in rapporto al costo di ciascuna di esse", invocando, quindi, una relazione dell'articolo 1337 il quale impone alle parti nello svolgimento delle trattative nella formazione del contratto di comportarsi secondo buona fede. Più in particolare, parte attrice ha evidenziato che, con il proprio comportamento, C[REDACTED] avrebbe ingenerato un legittimo affidamento della conclusione del contratto di consulenza, affidamento illegittimamente frustrato a seguito della volontà di C[REDACTED] di indire il bando aperto. In via residuale, l'attrice ha chiesto il riconoscimento di una somma a titolo di ingiustificato arricchimento lucrato dalla convenuta.

Coopsette si è costituita in giudizio confermando che, nell'anno 2007, avrebbe iniziato la ricerca di un partner che la affiancasse nella comunicazione del centro divertimenti di [REDACTED] contattando alcune agenzie di comunicazione tra la quale anche l'odierna attrice le quali avrebbero inviato il rispettivo piano di comunicazione del centro divertimenti; tra le tante proposte ricevute, ristretto la selezione tra quattro agenzie contattate alle quali avrebbe inviato il brief ovvero il documento contenente le coordinate entro le quali avrebbero dovuto muoversi i creativi per l'ideazione della pubblicità vera e propria, affinché ciascuna di esse potesse presentare il proprio piano di comunicazione; al termine della selezione C[REDACTED] avrebbe assegnato l'incarico a E[REDACTED]. Alla luce della ricostruzione in fatto della vicenda, C[REDACTED] ha confermato l'esistenza delle trattative nei confronti di B[REDACTED] le quali, tuttavia, erano finalizzate esclusivamente alla selezione del soggetto cui eventualmente affidare la realizzazione del progetto definitivo, anche alla luce della normale prassi commerciale che impone una verifica, e la conseguente scelta, delle proposte sul campo.

La causa è stata istruita con l'escussione delle prove testimoniali richieste dalle parti e con l'espletamento di una Consulenza Tecnica affidata al dott. [REDACTED] li.

All'udienza del 20/12/2013 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

2.- La domanda è infondata e deve essere respinta.

La presente controversia ha per oggetto la verifica dell'esistenza o meno di un affidamento incolpevole ingenerato da Co [redacted] nei confronti dell'attrice in ordine alla futura conclusione del contratto avente ad oggetto l'affidamento della realizzazione di un piano di comunicazione del centro divertimenti da realizzarsi in [redacted]

Va premesso che affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l'altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. (Cassazione civile, sez. III, 26/02/2013, n. 4802).

Dall'istruttoria è emerso che tra B [redacted] e C [redacted] soc. coop. sono effettivamente intercorse trattative finalizzate all'assegnazione del ruolo di partner per il settore comunicazione del costruendo Centro divertimenti di [redacted] e che, in ragione di ciò, parte attrice ha formulato preventivi e presentato progetti.

E' altresì emerso che l'intervento da realizzarsi in [redacted] era economicamente rilevante; che C [redacted] ha contattato, oltre a B [redacted], altre imprese specializzate in piani di comunicazione che hanno formulato le proprie proposte; che B [redacted] è stata informata della pendenza di trattative con altre società (*"confermo che noi sin dall'inizio precisammo che avevamo girato la proposta anche ad altre società"*) (testimonianza [redacted]); che C [redacted] per la scelta del partner commerciale, poi individuato nella E [redacted], ha indetto un bando, al quale ha partecipato anche B [redacted] (testimonianza di [redacted] [redacted] che non è stata manifestata a B [redacted] da parte di C [redacted] l'intenzione di affidarle l'incarico (*"non ho mai detto a Besanopoli di stare tranquilli e che l'incarico sarebbe stato dato alla stessa società"*), testimonianza [redacted]

Ne consegue che non possa ravvisarsi nel comportamento tenuto dalla convenuta una condotta violatrice dei principi di cui all'art. 1337 c.c., né parte attrice fornisce la prova del contrario.

Peraltro la partecipazione di B [redacted] al bando promosso da C [redacted], l'invio del proprio piano di comunicazione e la comunicazione formale a B [redacted] dell'avvenuta assegnazione del contratto ad altra impresa danno conto della

circostanza che B. [redacted] fosse a conoscenza di essere in concorrenza con altre società e che non poteva avere alcuna certezza che la scelta di C. [redacted] sarebbe caduta su di se.

Del resto la fase precontrattuale, in tema di interruzione delle trattative, si svolge in contraddittorio e serve per valutare opportunità, convenienza e rispondenza del negozio alle proprie esigenze ed interessi.

Ne consegue che l'interruzione delle trattative, ove anche avvenisse in fase avanzata, non determina automaticamente responsabilità del soggetto interruttore, purché egli non abbia palesato la volontà di sottoscrivere l'accordo e si sia comportato secondo buona fede (Cassazione civile, sez. II, 10/01/2013, n. 477).

Neppure meritevole di accoglimento la domanda subordinata proposta da parte attrice ex art. 20141 c.c. in merito alla quale B. [redacted] non ha provato l'asserito indebito arricchimento della convenuta a danno dell'attrice.

Ed invero pur essendo ammissibile l'azione di arricchimento quando, come nella fattispecie, l'azione, teoricamente spettante all'impoverito, sia prevista da clausole generali, come la domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale (Cassazione civile, sez. II, 22/03/2012, n. 4620), è tuttavia necessario che si verifichi l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice.

Nella fattispecie alcuna prova in tal senso è stata fornita da parte attrice. All'uopo peraltro l'esperita CTU a cui è stato chiesto anche di verificare l'eventuale utilizzazione, nella predisposizione del bando, di idee e proposte di B. [redacted] ha concluso negativamente, affermando che *"non esistono elementi riconducibili a proposte fatte da B. [redacted]"*

3.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sono poste definitivamente a carico di B. [redacted] l. le spese di C.T.U. che vengono liquidate sulla base dei valori di cui all'istanza in data 25/3/2013.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

- 1) Rigetta le domande attoree
- 2) condanna B. [redacted] r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite a favore di C. [redacted] Soc. Coop. che si liquidano in complessivi € 13.000,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per

legge

3) pone definitivamente a carico di B [REDACTED] s.r.l. le spese di C.T.U. che si liquidano in € 3.000,00 oltre accessori come per legge.

Reggio Emilia 15/07/2014.

Il Giudice

Avv. Monica Santa Kumbasar

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO
15 LUG. 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Ilaria Fioretti

